

NOTA INFORMATIVA



SCREENING di SICUREZZA DEI PASSEGGERI E DELLE PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

| Applicabilità | Destinatari |
|---------------|---|
| APT | <i>Non interessato</i> |
| ATM | <i>Non interessato</i> |
| EAL | <i>Non interessato</i> |
| LIC | <i>Non interessato</i> |
| MED | <i>Non interessato</i> |
| NAV | <i>Non interessato</i> |
| OPV | <i>Non interessato</i> |
| SEC | Gestori aeroportuali e personale addetto ai controlli di sicurezza |

1. INTRODUZIONE

- 1.1. Le procedure di security sono continuamente oggetto di interventi da parte dell'Unione europea che, attraverso i regolamenti, disciplina, modifica o abroga metodi di controllo che nella loro applicazione pratica e nell'ottica dell'obiettivo della ragionevole sicurezza devono essere applicati nel rispetto dei principi quali la dignità umana, la libertà di culto, la non discriminazione, i diritti dei disabili nonché la libertà e l'incolumità. Nel corso degli anni, infatti, l'esperienza ha dimostrato che alcune modalità di controllo finora applicate (in particolare il controllo manuale della persona) sono state percepite come comportamenti discriminatori e lesivi di alcune regole di vita proprie di alcune comunità di appartenenza dei soggetti interessati, con conseguenti vibrante proteste presso gli organi competenti.
- 1.2. È stato inoltre provato che le ispezioni manuali non sempre costituiscono il modo più efficace per controllare alcune parti della persona e in particolare quelle non facilmente accessibili come ad esempio ingessature, protesi e copricapo. Attraverso una serie di collaudi, è stata invece dimostrata l'efficacia dell'uso combinato di dispositivi di sicurezza (ETD e HHMD) e che l'impiego di tale procedura di screening può agevolare ed essere considerata uno strumento di controllo meno invasivo di un'ispezione manuale.
- 1.3. Pertanto, con l'emanazione del Regolamento (UE) n.104/2013, è stata autorizzata tale metodologia di controllo per parti della persona per le quali l'ispezione manuale è da ritenersi inefficiente e/o inopportuna quali ingessature protesi o copricapo.

- 1.4. La presente Nota Informativa non rappresenta un'aggiunta o una modifica alle previsioni del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, ma persegue lo scopo di indicare le attività, i comportamenti e le modalità con le quali devono essere espletati i controlli sulle persone relativamente alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 104/2013, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

2. SCOPO

- 2.1. Lo scopo della presente Nota Informativa è segnalare ai gestori aeroportuali, affidatari dei servizi di sicurezza e a tutto il personale addetto ai controlli le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 104/2013 relativamente alle metodologie di controllo dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri, direttamente applicabili.

3. CONTROLLO (SCREENING) DELLE PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI

- 3.1. Con il Regolamento (UE) n. 104/2013, al punto 1.3.1.1 del Regolamento (UE) n. 185/2010 è stata aggiunta la lettera f) seguente:

“f) dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD)”

Il punto richiamato è riferito ai metodi e strumenti con i quali effettuare il controllo (screening) delle persone diverse dai passeggeri, che si aggiunge ai metodi e strumenti finora utilizzati. L'applicazione di tale metodologia, anche per effetto delle modifiche indicate al successivo paragrafo 3.2 di questa Nota Informativa, deve seguire gli stessi criteri applicativi utilizzati per i controlli effettuati a carico dei passeggeri che sono più articolatamente indicati al successivo paragrafo 4.

- 3.2. Il testo del punto 1.3.1.2. del Regolamento (UE) 185/2010 è stato sostituito dal seguente:

“i punti da 4.1.1.3 a 4.1.1.6 e da 4.1.1.10 a 4.1.1.11 si applicano per quanto riguarda il controllo delle persone diverse dai passeggeri”

È da segnalare che, contrariamente alle previsioni originarie del Regolamento (UE) n. 185/2010, attualmente non tutte le procedure previste per il controllo dei passeggeri si applicano anche per i controlli a carico dello staff. Ciò deriva dalla considerazione che le persone diverse dai passeggeri sono obbligatoriamente assoggettate ad una serie di controlli preventivi (background check) e che una attenta valutazione del rischi, abbinata alla necessità di velocizzare i controlli, ha suggerito al legislatore europeo di affievolire alcune procedure di controllo nei confronti di tali categorie di persone.

Una delle principali misure abrogate è relativa al controllo come bagaglio a mano di giacche e cappotti (procedura che, però, permane per il controllo dei passeggeri) mentre è stata introdotta la possibilità di applicazione della tipologia di controllo con dispositivo ETD combinato con l'HHMD.

4. CONTROLLO (SCREENING) di SICUREZZA DEI PASSEGGERI

- 4.1. Al punto 4.1.1.2 del Regolamento (UE) n. 185/2010 è stata aggiunta la lettera e) seguente:

“e) dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD)”

Risulta utile rappresentare che la metodologia introdotta con il richiamato Reg. (UE) n. 104/2013 è da ritenersi accettabile solo se i due apparati (ETD ed HHMD) sono utilizzati ***“in combinazione”*** significando che essi sono complementari tra loro e il loro impiego deve essere effettuato utilizzando le ordinarie metodologie in modo da assicurare che tutta la

persona ed eventuali accessori (es. copricapo) siano controllati.

5. DISPOSIZIONI COMUNI PER IL CONTROLLO DEI PASSEGGERI E DELLE PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI.

- 5.1. All'allegato al Regolamento (UE) n. 185/2010 è stato aggiunto un nuovo punto 4.1.1.11 con il testo seguente:

“ 4.1.1.11 si possono utilizzare dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivo (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili dei metalli (HHMD) soltanto nei casi in cui l'operatore ritenga l'ispezione manuale di una determinata parte della persona, inefficiente e/o inopportuna”

Il legislatore europeo al fine di assicurare che la nuova metodologia, introdotta con l'aggiunta della lettera f) al p. 1.3.1.1 e della lettera e) al p. 4.1.1.2 del Regolamento (UE) n. 185/2010, sia applicata secondo criteri di opportunità e non in maniera indiscriminata con sostituzione di fatto delle metodologie e strumenti finora utilizzati, ha ritenuto opportuno inserire una norma di cautela.

Infatti, tale norma fornisce agli operatori la legittimazione all'utilizzo della nuova metodologia solo in presenza di situazioni di specifica rilevanza, ove alla necessità di condurre un controllo di sicurezza efficace deve necessariamente affiancarsi il rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Solo a titolo di esempio la nuova metodologia risulta utile per il controllo delle persone non deambulanti che hanno necessità di utilizzo delle apposite carrozzine o nel controllo di persone che per etnia, culto ecc. indossano abiti e copricapo particolari.

Resta, chiaramente, valido ed attuale il contenuto dell'ultimo paragrafo del p. 4.1.1.2 secondo il quale *“Se l'addetto al controllo non è in grado di stabilire se il passeggero trasporti o meno degli articoli proibiti, al passeggero viene negato l'accesso alle aree sterili o viene sottoposto a un nuovo controllo fino a che l'addetto non si riterrà convinto”*.

Per tutti, altresì, vale chiaramente il principio che, fermo ed impregiudicato che i controlli devono essere condotti in maniera accurata ed efficiente, gli stessi non potranno essere improntati, in armonia con le richiamate disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a valutazioni e comportamenti su basi discriminatorie.

6. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: security@enac.gov.it.

7. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa avendo un contenuto interpretativo non ha scadenza.

Firmato
Il Direttore Security
Patrizia Terlizzi